

Apprendisti e minori e obblighi di certificazione sanitaria

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5811 del 12 Febbraio 2016, ha chiarito che In tema di salute e sicurezza sul lavoro il Decreto del fare, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, (D.L. n. 69/2013, convertito in Legge n.98/2013) ha previsto la soppressione delle certificazioni sanitarie per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria; tuttavia non ha inciso sugli obblighi di certificazione previsti dal Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), i quali sono tuttora pienamente vigenti.

Di conseguenza sono tuttora applicabili le sanzioni penali previste per la loro inosservanza.

.....

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha chiarito che l’inadempimento agli obblighi di certificazione sanitaria per apprendisti e minori è ancora reato nonostante il Decreto del fare.

Il fatto

Il caso trae origine da una sentenza con cui il Tribunale di primo grado condannava un datore di lavoro per diversi reati previsti dal d.lgs. n. 81 del 2008 e dalla legge n. 977 del 1967, in particolare tutti riconnessi al mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge in materia di certificazioni sanitarie dei dipendenti assunti.

Avverso tale sentenza il datore di lavoro proponeva ricorso per cassazione , sostenendo che le norme incriminatrici applicate dal Tribunale fossero già state depenalizzate dall’art. 42 del D.L. n. 69/2013 prima della sentenza di condanna. In particolare, affermava che con l’art. 42 cit. fosse stato abolito il certificato medico di idoneità previsto per l’assunzione degli apprendisti e gli altri obblighi di certificazione relativamente alle lavorazioni non a rischio e che di conseguenza, trattandosi di lavoro presso un ristorante fosse venuto meno il complesso degli obblighi relativamente all’avviamento al lavoro dei minorenni e per l’effetto dell’abolizione di detti obblighi che fossero venute meno le relative previsioni incriminatrici.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso.

La Corte osservava, in particolare, che l'*incipit* del primo comma dell'art. 42, D.L. n. 69/2013, come modificato in sede di conversione, era il seguente: "Fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per il lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria (...)".

Ciò, osservavano i Giudici, indubabilmente significava che "gli obblighi di certificazione sanitaria sono tuttora pienamente vigenti e che sono altresì applicabili le sanzioni penali previste per la loro inosservanza".

In definitiva

La decisione della Corte di Cassazione è decisamente sintetica, ma , essendo la prima pronuncia sul tema, è sicuramente importante per la questione relativa alla possibile incidenza del cosiddetto Decreto del Fare, sugli obblighi di certificazione sanitaria previsti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Sull'obbligo della certificazione sanitaria, peraltro ricordiamo che secondo la giurisprudenza di legittimità antecedente il decreto citato, il reato di assunzione di fanciulli e adolescenti senza che siano stati sottoposti a preventiva visita sanitaria è di natura permanente, stante il protrarsi nel tempo dell'antigiuridicità del fatto e la correlativa facoltà del datore di lavoro di farla cessare o col pretendere la produzione del prescritto certificato sanitario o col provvedere egli stesso a siffatto adempimento facendo sottoporre il dipendente alla prescritta visita sanitaria.

In definitiva , la Corte respingendo la tesi difensiva secondo cui sarebbe stato abolito il certificato medico di idoneità previsto per l'assunzione degli apprendisti e gli altri obblighi di certificazione relativamente alle lavorazioni non a rischio, ha puntualizzato come proprio la lettura della norma del decreto all'art. 42 consente di affermare che detti obblighi sono tuttora pienamente vigenti ed applicabili le relative sanzioni penali.

Da un punto di vista operativo, ricordiamo sinteticamente che sono state soppresse numerose certificazioni sanitarie che sono ormai ritenute non più utili.

Ad esempio, a partire dal 21 agosto 2013, non devono essere più presentati i seguenti certificati:

- a) certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego;
- b) certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci;
- c) certificati medici degli addetti al servizio farmaceutico;

- d) certificato medico per la vendita dei generi di monopolio;
- e) certificato medico comprovante l'idoneità fisica per l'ammissione al Servizio civile nazionale;
- f) certificato medico comprovante l'idoneità fisica e psichica per la nomina a giudice di pace e per la nomina a giudice onorario aggregato;
- g) limitatamente alle lavorazioni non a rischio, il certificato di idoneità per l'assunzione come apprendista e nel caso di minori;
- h) il certificato medico comprovante la sana e robusta costituzione fisica per i farmacisti.

Il successivo art. 42-bis, introdotto in sede di conversione in legge del decreto "del fare", ha poi eliminato anche il certificato per le attività ludico-motorie e amatoriali, mentre è rimasto l'obbligo di certificazione per le attività sportive non agonistiche presso il medico di base.

La Cassazione ha però sottolineato come la norma non ha variato gli obblighi di certificazione sanitaria previsti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori minori e degli apprendisti che è infatti tutelato da specifiche normative (L. 977/67 come modificata dai Decreti Legislativi 345/99 e 262/00; L. 25/55).

Di seguito appare utile ricordare brevemente la normativa sui minori.

- *Il minore per essere avviato al lavoro deve aver compiuto il sedicesimo anno di età ed aver completato il periodo di istruzione obbligatoria (attualmente almeno 10 anni scolastici).*

Il datore di lavoro può impiegare minori di anni 18 solo nelle mansioni non espressamente vietate dall'allegato I della L. 977/67.

Deroghe a tale divieto possono essere autorizzate dalla Direzione Provinciale del Lavoro, previo parere dell'ULSS competente per territorio, sole per quelle lavorazioni che:

- a) rientrano nell'ambito della formazione professionale (es.: apprendistato);*
- b) sono svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro;*
- c) vengono effettuate sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e protezione e vengono garantite le condizioni di sicurezza e salute.*

L'art. 42 del d.l. n. 69 del 21/06/2013 nel sopprimere l'obbligo di numerose certificazioni sanitarie, ha previsto anche la visita medica per l'idoneità lavorativa

dei minorenni, limitatamente alle lavorazioni non a rischio, che fino a tale data venivano effettuate dai medici del Servizio Sanitario Nazionale.

Permane invece l'obbligo della visita medica preventiva (al momento dell'assunzione) e periodica per valutare l'idoneità al lavoro di tutti quei minorenni adibiti a lavorazioni per le quali la Valutazione dei Rischi (art. 28 del d.lgs. 81/08) ha evidenziato dei rischi per la salute e per le quali pertanto esiste l'obbligo della sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 81/08 (NB: per quanto riguarda il rischio da esposizione a rumore, il d.lgs. 262/00 ha esteso l'obbligo della sorveglianza sanitaria ai minori la cui esposizione quotidiana personale è compresa fra 80 e 85 dBA): in questi casi, per l'effettuazione delle visite mediche, il Datore di Lavoro dovrà rivolgersi al Medico Competente che avrà già incaricato per la sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti o incaricarne uno specificatamente.

L'art. 42 del d.l. n. 69 del 21/06/2013 ha infine confermato l'abolizione della certificazione sanitaria riguardante la visita sanitaria richiesta al fine dell'assunzione dell'apprendista.

Nessun obbligo di visita medica sussiste pertanto per l'apprendista maggiorenne che è occupato o verrà occupato in attività lavorative non soggette all'obbligo della sorveglianza sanitaria.

Invece l'apprendista maggiorenne adibito ad attività lavorative per le quali esiste l'obbligo della sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. 81/08, dovrà essere sottoposto a visita medica preventiva (al momento dell'assunzione) e periodica da parte del Medico Competente Aziendale incaricato dal Datore di Lavoro.

RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it

DIRETTORE RESPONSABILE Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)